

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 205)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1983

Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1983 cessano tutte le gestioni esattoriali — comprese quelle relative alle ricevitorie provinciali — confermate sino a tale data per effetto del disposto dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, o comunque conferite sia d'ufficio sia alla Società esattorie vacanti ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 524.

Da tempo l'introduzione del metodo dell'autoliquidazione con versamento tramite le aziende di credito ha evidenziato la possibilità di semplificare le modalità dei servizi della riscossione contenendone i costi.

Le iniziative intraprese durante la VII e la VIII legislatura per una profonda revisione del sistema della riscossione hanno dato luogo ad un lungo ed approfondito dibattito, certamente proficuo ma di intensità tale che esso non si è ancora esaurito ed ha imposto — anche per effetto della interruzione della VIII legislatura — riflessioni ed approfondimenti di non lieve portata.

Il Governo, nella constatazione della necessità di una riforma incisiva che operi, nella fase della riscossione, coordinatamente alla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria e alla redazione dei testi unici nella materia tributaria, ha in fase di avanzata rielaborazione un disegno di legge che detta una nuova disciplina dei servizi di riscossione delle imposte per tener conto sia delle indicazioni emerse nei dibattiti parlamentari svoltisi in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge (atto Camera n. 1945 - VII legislatura; atto Camera n. 1447 - VIII legislatura) sia degli importanti contributi successivamente espressi dal Consiglio superiore delle finanze, dalle parti interessate, dalle organizzazioni dei lavoratori del settore e da studiosi.

Il presente disegno di legge mira a dare certezza, in una fase procedimentale così delicata, circa la necessità che un servizio di primaria importanza qual è quello che assicura allo Stato la riscossione delle imposte non venga a cessare prima che il nuovo disegno di legge sulla revisione del sistema della riscossione sia definitivamente messo a punto ed abbia esaurito l'iter dell'approvazione parlamentare divenendo così legge dello Stato.

Esso non significa quindi abdicazione o rinuncia alle finalità tanto efficacemente espresse nelle relazioni accompagnatrici dei citati disegni di legge, ma piuttosto esprime una valutazione che appare realistica e seria: garantire per l'immediato lo svolgimento dei servizi di riscossione e consentire al dibattito parlamentare, che certamente si aprirà sulle indicazioni recate dal disegno di riforma, quello spazio ampio che l'importanza del tema richiede e che il Parlamento è in grado di assicurare.

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

Con l'articolo 1 viene disposta la proroga sino al 31 dicembre 1984 delle gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori. Come è noto, il decennio di appalto 1964-1973 di tali esattorie e ricevitorie venne prorogato di un anno per effetto del disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Entro il termine del 31 dicembre 1973 gli esattori potevano chiedere al prefetto di essere ancora confermati nella gestione delle esattorie per il periodo 1975-1983. Ovviamente non tutti i soggetti interessati richiesero la conferma nella gestione e, peraltro, il Ministro delle finanze, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzio-

namento del servizio, in taluni casi, dispose che non si fosse fatto luogo alla conferma dell'esattore; infine taluni esattori presentano domanda di risoluzione. In queste ipotesi l'Amministrazione provvede con il conferimento d'ufficio delle esattorie e — allorchè venne approvata la legge 4 agosto 1977, n. 524 — con il collocamento delle esattorie vacanti alla Società esattorie vacanti.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali così confermate o conferite ed i relativi rapporti contrattuali cesseranno il 31 dicembre 1983 e l'articolo in rassegna ne dispone, come si è detto, la proroga fino al 31 dicembre 1984.

La stessa accezione concettuale di proroga implica che l'ulteriore periodo di gestione sia caratterizzato dalla medesima disciplina del periodo di gestione in corso. In particolare, per quanto riguarda gli aggi, essi restano determinati nella misura attualmente spettante. Per quanto riguarda gli aggi della riscossione mediante ruoli, essi non possono superare il 6,72 per cento pure a seguito delle revisioni consentite dal settimo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973 (se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore sono aumentate in misura proporzionale superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio è stato ridotto in proporzione al maggior aumento, ma la riduzione non può avere ecceduto il 20 per cento dell'aggio attribuito in sede di provvedimento confermativo della gestione; se, al contrario, fra gli stessi anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate affidate in riscossione all'esattore è stato inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio è stato aumentato fino al 20 per cento di quello attribuito in sede di provvedimento confermativo della gestione). Per quanto

riguarda l'aggio per versamenti diretti, esso è invece determinato nella misura pari al 60 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

Le disposizioni dell'articolo 2 attribuiscono agli esattori ed ai ricevitori provinciali la facoltà di rinunciare ad avvalersi della proroga e stabiliscono le modalità ed il termine per manifestare la rinuncia in modo certo: a tal fine si richiede la notifica dell'atto di rinuncia. Va però osservato che i titolari di più gestioni esattoriali non possono rinunciare alla proroga di una sola delle gestioni in quanto la rinuncia ha effetto per tutte le esattorie gestite dal rinunciante, in modo da evitare sia comportamenti ispirati a meri intenti speculativi sia un maggior aggravio gestionale per la Società esattorie vacanti. Per quanto riguarda le esattorie e le ricevitorie il cui titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia, deve essere sperimentato il procedimento di affidamento d'ufficio nei modi normali; se le esattorie in questione non possono essere collocate d'ufficio, le stesse debbono essere conferite alla Società esattorie vacanti costituita proprio allo scopo di gestire quelle non potute collocare secondo le norme ordinarie contenute nel testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

Va ora osservato che, in considerazione della circostanza che potranno verificarsi nuovi conferimenti di gestioni esattoriali nei confronti della Società esattorie vacanti è quanto mai necessario dare soluzione legislativa a due problemi che hanno determinato nel passato scompensi ed incertezze che incidono, in definitiva, sul livello di resa del servizio.

Da un lato, i costi di gestione per la Società esattorie vacanti sono particolarmente rilevanti per le esattorie decentrate ed isolate, mentre le stesse potrebbero essere agevolmente inserite nell'organizzazione delle gestioni che fanno capo a istituti o aziende di credito che ne facciano espressa richiesta. Insieme al contenimento dei costi di gestione e alla contemporanea diminuzione degli interventi finanziari per il

ripiamento del bilancio delle esattorie vacanti, si otterrebbe anche l'utilizzo di esperienze e di organizzazioni di soggetti qualificati, già sperimentati nelle gestioni del servizio esattoriale. In tal senso prevede il terzo comma dell'articolo 2, il quale appunto stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto il trasferimento di gestioni, affidate alla Società esattorie vacanti, a istituti e aziende di credito titolari di altre esattorie. Ovviamente è richiesto il consenso della Società stessa e la misura dell'aggio è determinata nei confronti del nuovo esattore nelle misure richiamate nell'articolo 1 e più sopra illustrate.

Per altro verso, la lettera degli articoli 1 (integrazione d'aggio) e 3 (indennità alternativa) del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, ha suscitato il dubbio che la relativa disciplina non fosse dettata per le esattorie conferite alla Società esattorie vacanti in quanto la gestione di esse trovava una esaustiva e completa regolamentazione nella legge 4 agosto 1977, n. 524. Tali perplessità (che hanno dato luogo anche ad un contenzioso in atto) si fondano su argomenti letterali di per sé non esaurienti: resta infatti imprescindibile il rilievo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 1977 dispone per l'esattore (nella quale categoria non può rientrare la Società che gestisce le esattorie in precedenza vacanti) e che l'articolo 3 dello stesso decreto, nel regolare l'indennità annuale alternativa, stabilisce che tale indennità non spetta quando l'esattore gestisca altra esattoria per la quale nel triennio 1974-1976 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore ad un miliardo di lire, con ciò enunciando una espressa eccezione non suscettibile di essere estesa ad altre ipotesi.

Ora, nel momento in cui per effetto del provvedimento in esame viene disposta la proroga delle gestioni esattoriali e viene data agli esattori la facoltà di esercitare il diritto di rinuncia — con necessario conferimento delle esattorie che rimarranno vacanti alla Società esattorie vacanti — è necessario eliminare ogni incertezza sulla

portata delle norme sopra richiamate dando ad esse autenticamente la interpretazione rispondente alla sistematica complessiva della disciplina della integrazione d'aggio, conformemente alla quale del resto la stessa Amministrazione aveva ritenuto di comportarsi. In tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo 2.

L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni meramente consequenziali rispetto alla proroga disposta con l'articolo 1.

In primo luogo viene stabilita la proroga al 31 dicembre 1984 della convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. Tale norma rientra nel quadro delle disposizioni che tendono ad assicurare la continuità dei rapporti istituzionali e convenzionali in corso. In secondo luogo l'articolo in rassegna adegua, nei confronti degli esattori titolari di gestioni esattoriali prorogate per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 e di quelli nei confronti dei quali è avvenuto il conferimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, al mutato dato temporale (anno 1984) la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che dovrà regolare, ovviamente, anche l'anno 1984. Tale previsione normativa, dopo aver stabilito che l'esattore ha diritto ad una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, qualora nell'anno 1978 o in ciascuno dei successivi, percepisca un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-1976 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata sul medesimo triennio 1974-1976, dispone che per l'anno 1983 (nella previsione che questo fosse l'anno di scadenza della gestione esattoriale) la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è pari a quella applicata per l'anno 1982. Nelle ipotesi in cui le gestioni esattoriali si protraggano, per effetto del presente provvedimento, oltre l'anno 1983, appare logico disporre che per l'eventuale integrazione di aggio per l'anno 1983 venga appli-

cata la surricordata disciplina generale (riferimento alla percentuale dell'aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata nel triennio 1974-1976), mantenendo per l'anno 1984 (l'ultimo del nuovo periodo prorogato di gestione) il meccanismo già previsto per l'anno 1983 (riferimento alla percentuale dell'aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale applicata per il solo anno precedente). Analogo adeguamento viene disposto agli effetti della rivalutazione

della misura degli importi in cui è dovuta la integrazione d'aggio.

Vengono altresì adeguati i riferimenti temporali contenuti nell'articolo 35 del decreto n. 603 del 1973, i quali si esaurivano con il richiamo all'anno 1983, nella previsione che in tale anno venissero a cessare tutte le gestioni esattoriali.

L'articolo 4, infine, dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-1983, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.

La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non

superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'articolo 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, devono essere intese nel senso che la relativa disciplina si applica anche alla Società indicata nell'articolo 7 dello stesso decreto.

Art. 3.

La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1975, n. 122, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1984 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.